



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / *fasc.* SS-PNRR (GIADA) 8.79.15/2021

Allegato:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8431]
(va@pec.mite.gov.it)

Alla Green Genius Italy Utility 3 S.r.l.
(greengeniustalyutility3@unapec.it)

Oggetto:

[ID_8431] **CERIGNOLA (FG): Progetto di un impianto agrivoltaico denominato CER01 – Tressanti/Sette Poste, della potenza complessiva pari a 21 MW e le relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Cerignola (FG).**
Procedura riferita all'art. 23 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA
Proponente: Società Green Genius italy Utility 3 S.r.l.
Richiesta di integrazioni.

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8431]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali-Servizio VIA e VinCA
(servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it)

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

16/03/2023

[Handwritten signatures]

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

In riferimento al progetto in argomento, e alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del d. lgs. 152/2006, considerata la presenza di aree tutelate ai sensi della Parte II e della Parte III del D. lgs. 42/2004, in prossimità e nelle aree d'intervento; considerato che con nota prot. n. 1825 del 09/02/2023 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rilevato la necessità di acquisire della documentazione integrativa al progetto presentato da codesta Società Green Genius Italy Utility 3 S.r.l. e che la U.O. DGABAP- Servizio *Il-Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della SS-PNRR, con nota prot. n. 1825 del 09/02/2023 ha ritenuto necessario che fosse integrata la documentazione archeologica presentata; considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 del D. lgs. 152/2006 «*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*» e che a tale scopo e al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa alla documentazione progettuale e al SIA, già presentati con l'istanza VIA:


Aspetti paesaggistici

Si ritiene che la **Relazione paesaggistica** non possieda i requisiti previsti dalla normativa (art. 25, co. 2 *quinquies* del D. lgs. 152/2006) al fine di considerare l'autorizzazione paesaggistica compresa nel concerto del Soprintendente Speciale per il PNRR. Nello specifico si evidenzia che non sono trattati o sono parzialmente trattati, i seguenti aspetti, per i quali si richiedono le integrazioni di seguito specificate (ai sensi del DPCM 12.12.2005):

1. Considerato che nella Relazione paesaggistica, come anche nella "Relazione di compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale", sono riportate delle cartografie per ciascuna struttura territoriale individuata dal PPTR, in scala non adeguata alla relativa lettura e comprensione, si chiede la rappresentazione su base cartografica CTR dell'impianto agrivoltaico e di tutte le componenti individuate dal PPTR, riferita all'area vasta di riferimento dell'intervento proposto, comprensiva delle opere connesse;
2. l'intervento si configura quale "*opera di rilevante trasformazione del paesaggio*" come definita dall'art. 89 delle NTA del PPTR e come tale, deve esserne verificata la coerenza con la Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito di riferimento (Scheda n. 3 – Tavoliere). Nella Relazione paesaggistica, infatti, viene esaminata solo l'interferenza diretta del cavidotto e dell'impianto proposti con le componenti tutelate dal Titolo VI delle NTA del PPTR. Si chiede, pertanto, di integrare la Relazione paesaggistica e il SIA con la valutazione di coerenza del progetto proposto, con gli obiettivi di qualità paesaggistica dell'ambito di paesaggio interessato e con la relativa Normativa d'uso, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'ambito n. 3, nonché con le condizioni di riproducibilità delle invarianti strutturali della figura territoriale di riferimento, indicate nella Sezione B della stessa Scheda d'ambito. La compatibilità/coerenza del progetto con tali aspetti, infatti, non è stata puntualmente svolta se non con parziali riferimenti citati all'interno del SIA –Quadro Ambientale, Cap. 5.11- in tema di "Impatto visivo cumulativo" (cfr. Elaborato SV227-V-14bn), laddove si conclude che "*la realizzazione dell'impianto non interferisce con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali del paesaggio e mantiene inalterata la vivibilità, la fruibilità e la sostenibilità dei beni culturali presenti sul territorio, in ogni caso inutilizzabili e degradati*", senza che tale affermazione sia sostenuta da adeguate puntuali

argomentazioni derivanti da specifiche verifiche. Al fine di stabilire la compatibilità del progetto con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti interferiti e presenti in prossimità dell'impianto, non si ritiene sufficiente che il Proponente abbia previsto, nel progetto in esame, di escludere l'installazione dei moduli fotovoltaici dai terreni di cui al diritto di superficie ricadenti nelle fasce di rispetto delle componenti culturali e insediative. Si chiede quindi di valutare gli impatti indiretti determinati dalla realizzazione del progetto sulle aree archeologiche vincolate, con vincolo diretto e ai sensi della lett. m dell'art. 142 del D. lgs. n. 42/2004, anche attraverso l'elaborazione di fotosimulazioni realizzate da punti di vista interni (e prossimi all'impianto fotovoltaico) alle stesse aree archeologiche vincolate (si citano di seguito quelle più prossime all'impianto: ARC0029 di cui al DM 02/05/1988, ARC0030 di cui al DM 12/12/1987, ARC0034 di cui al DM 12/01/1990, ARC0024 di cui al DM 02/02/1990).

3. Si rileva che il campo fotovoltaico minore interferisce direttamente con la fascia di rispetto del vincolo archeologico diretto, di cui al DM 02/05/1988 (eventualmente anche solo con la recinzione e con la "barriera a verde" di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto fotovoltaico, considerato che il Proponente riferisce che *"seppure ricompresi tra i terreni di cui al diritto di superficie, sono stati esclusi dalle aree di impianto)* e che l'area del campo fotovoltaico maggiore, si sovrappone su parte della fascia di rispetto del sito storico culturale anch'esso archeologico - entrambe le aree comunque tutelate ai sensi dell'art. 82 delle NTA del PPTR . Si chiedono, pertanto, planimetrie di dettaglio riferite a tali interferenze, nelle quali devono siano indicate la recinzione, le opere di mitigazione e la posizione dei moduli fotovoltaici, sovrapposte alle aree di rispetto del vincolo archeologico e del sito storico-culturale interferiti. Si chiede, inoltre, che venga effettivamente verificata la compatibilità degli interventi ivi previsti con le NTA del PPTR (art. 82 delle NTA del PPTR). Si riporta di seguito un'elaborazione GIS nella quale si evidenzia in particolare il vincolo archeologico di cui al DM 02/05/1988:



Elaborazione GIS: I due campi agrivoltaici sono molto prossimi ad un'area individuata dal PPTR quale zona di interesse archeologico (art. 142, co.1 lett. m del D. lgs. 42/2004). Si evidenzia, in particolare che il campo fotovoltaico di minori dimensioni interferisce direttamente con la fascia di rispetto del bene paesaggistico di cui alla lett. m, essendo adiacente al vincolo archeologico diretto (evidenziato in rosso l'area di cui al DM 02/05/1988), tutelato dalla Parte II del D. lgs. 42/2004. Il campo fotovoltaico maggiore interferisce con la fascia di rispetto del sito storico culturale anch'esso archeologico (UCP testimonianza della stratificazione insediativa).

Handwritten blue scribbles.

Aspetti Archeologici

Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 13 del 2023, è stata abrogata la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Ciononostante lo stesso decreto legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

Pertanto, considerata la prossimità dell'impianto agrivoltaico proposto ad aree archeologiche vincolate ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, come sopra specificato, si riporta di seguito quanto richiesto U.O. DGABAP- Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico della SS-PNRR:

«In esito alla verifica della completezza egli elaborati progettuali, si segnala la presenza della documentazione archeologica prevista dall'art. 25, co. 1 del D. lgs. 50/2016.

Ciò premesso, si evidenzia che, sulla base di tale documentazione e a completamento di quanto già prodotto per la fase prodromica, ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 50/2016, la Soprintendenza valuterà l'opportunità di attivare la procedura prevista al co. 8 e ss. del medesimo art. 25 del D. lgs. 50/2016.

... Affinché sia quindi possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei termini di legge ... è necessario che il proponente prenda tempestivamente contatto con l'Ufficio territoriale e si attivi per sottoscrivere l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato D. lgs. 50/2016, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto».

Si ritiene, infine, di dover evidenziare a codesta Società proponente e a codesto Ministero che, con riferimento alle aree idonee – come in ultimo modificate con il decreto legge n. 13/2023 - e alla localizzazione dell'intervento rispetto a queste, il progetto proposto dista meno di 500 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. lgs. 42/2004 e, pertanto, non ricade in aree idonee, secondo quanto previsto dall'art. 20, co. 8, lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



(*) per il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
IL DIRIGENTE
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022